

Omissis

Svolgimento del processo

1. L'avvocato C.C. fu sottoposto a procedimento disciplinare da parte del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Nola, con l'incolpazione di aver posto in essere comportamenti che, analiticamente e complessivamente considerati, costituiscono grave e reiterata violazione dei principi generali della deontologia forense, e, in particolare, per l'accertata responsabilità in capo allo stesso dei reati di cui agli artt. 476, 479 e 482 c.p. nonché degli artt. 5, 6, 7 e 8 codice deontologico. Al professionista, infatti, era stato contestato, in un procedimento penale in cui era imputato, di aver formato nove falsi avvisi di ricevimento di altrettante lettere raccomandate e relativi all'avvenuta notifica di atti di citazione davanti ai giudici di pace di Marigliano, Sant'Anastasia e Nola, utilizzandoli in giudizio e provocando la dichiarazione di contumacia dei convenuti; e di aver falsificato seicentoquattro autenticazioni relative alle sottoscrizioni dell'elenco dei candidati della lista "No Monnezza in Campania Partito Animalista Ambientalista" per le elezioni politiche dell'aprile 2008. In detto processo penale l'avvocato C. aveva patteggiato la pena e la sentenza, pronunciata su sua richiesta, gli aveva irrogato anni uno e mesi dieci di reclusione e Euro 140,00 di multa, con il beneficio della sospensione, dichiarando la falsità degli avvisi di ricevimento e del sigillo del notaio A.G. di Napoli.

Il Consiglio dell'Ordine comminò all'incolpato la sanzione di mesi quattro di sospensione dall'esercizio della professione.

2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli impugnò il provvedimento davanti al Consiglio Nazionale Forense che, con sentenza in data 22 settembre 2012, ha sostituito alla sanzione sopra indicata quella della cancellazione dall'Albo professionale. Il Consiglio ha applicato l'art. 653 c.p.p., comma 1 bis circa l'efficacia della sentenza pronunciata a norma dell'art. 444 c.p.p. nel procedimento disciplinare, ferma restando la riserva al giudice disciplinare della valutazione della condotta dal punto di vista dell'ordinamento professionale; ha censurato l'argomento usato dal consiglio territoriale per sminuire l'illecito dell'incolpato, e cioè il fatto che questi non ne abbia tratto beneficio patrimoniale nè abbia arrecato danno a terzi; e ha considerato, ai fini della determinazione della sanzione, la reiterazione delle condotte accertate in sede penale, e la così manifestata propensione generale dell'incolpato a operare fuori dei canoni di onestà, lealtà, probità e legalità propri della professione forense.

3. Per la cassazione della sentenza ricorre l'avvocato C. per un unico motivo. Il ricorrente ha depositato una memoria.

Motivi della decisione

4. Con il ricorso si addebita al giudice disciplinare di aver equiparato la sentenza penale pronunciata su richiesta dell'imputato ad una sentenza penale ordinaria. Il ricorrente svolge poi alcune doglianze che riguardano gli elementi di fatto accertati dal giudice disciplinare, e che sono estranei al presente giudizio di legittimità. Infine, il ricorrente censura la motivazione con la quale il

Consiglio Nazionale ha ritenuto di doversi discostare dal consiglio territoriale nella valutazione della gravità dei fatti contestati all'incolpato.

5. Il ricorso è infondato. Il Consiglio Nazionale Forense ha fatto puntuale applicazione dell'art. 653 c.p.p., comma 1 bis, in conformità a quanto questa corte ha già avuto modo di affermare con la sentenza 31 ottobre 2012, n. 18701, e cioè che, a norma degli artt. 445 e 653 c.p.p., come modificati dalla L. 27 marzo 2001, n. 97, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ha efficacia di giudicato - nei giudizi disciplinari che si svolgono davanti alle pubbliche autorità, e quindi anche in quelli che riguardano avvocati - quanto all'accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso;

fatta salva la valutazione sulla rilevanza del fatto e sulla personalità del suo autore sotto il profilo deontologico, apprezzamento riservato al giudice disciplinare, in coerenza con quanto disposto dall'art. 5 Codice deontologico forense. Nè, per contrastare questo insegnamento, è pertinente il richiamo del precedente delle sezioni unite di questa corte, 31 luglio 2006 n. 17289, che si riferisce ad una sentenza di patteggiamento pronunciata in data 1 ottobre 1993, vale a dire molti anni prima dell'entrata in vigore della L. 27 marzo 2001, n. 97, art. 1, che ha introdotto nel codice di procedura penale la disposizione applicata (art. 653 c.p.p., comma 1 bis).

6. Quanto alla determinazione della sanzione, il consiglio ha motivato la sua decisione nel modo riportato supra al n. 2. Il ricorrente non censura questa motivazione, bensì l'interpretazione data dal giudice disciplinare del provvedimento del consiglio territoriale per motivare l'irrogazione di una sanzione meno grave, vale a dire un punto neppure decisivo. Deve peraltro trovare qui applicazione il principio di diritto già enunciato da questa corte (Cass. Sez. un. 1 agosto 2012 n. 13791), per cui, in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il potere di applicare la sanzione adeguata alla gravità ed alla natura dell'offesa arrecata al prestigio dell'ordine professionale è riservato agli organi disciplinari; pertanto, la determinazione della sanzione inflitta all'incolpato dal Consiglio Nazionale Forense non è censurabile in sede di legittimità, salvo il caso - che nella fattispecie in esame non ricorre - di assenza di motivazione.

7. Nella memoria depositata, il ricorrente deduce che nella nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, emanata con la L. 31 dicembre 2012, n. 247, la sanzione disciplinare della cancellazione è stata soppressa, e oggi vi sarebbe solo quella della radiazione, il che imporrebbe di riconsiderare l'adeguatezza della sanzione inflittagli dal Consiglio Nazionale Forense in luogo della sospensione disposta dall'Ordine degli avvocati di Nola.

8. Il ricorrente muove evidentemente dalla supposizione che la nuova disciplina, la quale nell'ordine di gravità crescente prevede quale unica sanzione ablativa la radiazione, sarebbe più favorevole all'incolpato di quella precedente, che prevedeva la cancellazione e poi la radiazione. Nella fattispecie è stata applicata la sanzione ablativa più lieve, ma non è qui necessario verificare la fondatezza dell'assunto difensivo, perché la sua rilevanza postula l'applicabilità, nel procedimento disciplinare della professione forense, del principio del favor rei. Tale assunto è contraddetto dalla consolidata

giurisprudenza di questa corte, per la quale in materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, trattandosi di sanzioni amministrative, non vige il canone penalistico dell'applicazione retroattiva della norma più favorevole, e al fatto si applica la sanzione vigente nel momento in cui il medesimo è stato commesso (Cass. sez. un. 26 novembre 2008 n. 28159; 10 agosto 2012 n. 14374).

9. In conclusione il ricorso è respinto. In mancanza di difese svolte dalla controparte non v'è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 14 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2013